

ASSOCIAZIONE

**“SCUOLA INTERNAZIONALE
AMBIENTE SALUTE E SVILUPPO
SOSTENIBILE”**

STATUTO

16 ottobre 2004

Allegato “ “ all’atto Rep. N. _____ Racc. N. _____

**ASSOCIAZIONE
“SCUOLA INTERNAZIONALE AMBIENTE
SALUTE E SVILUPPO SOSTENIBILE”**

STATUTO

SOMMARIO

- Art. 1 *Denominazione, sede, ordinamento e natura dell'associazione*
- Art. 2 *Durata*
- Art. 3 *Oggetto*
- Art. 4 *Partecipazione e collaborazione con enti similari*
- Art. 5 *Attività scientifiche e divulgative*
- Art. 6 *Aderenti dell'Associazione*
- Art. 7 *Domanda di ammissione*
- Art. 8 *Decadenza dei soci*
- Art. 9 *Organi dell'Associazione*
- Art. 10 *Assemblea – Composizione*
- Art. 11 *Rappresentanza*
- Art. 12 *Convocazione*
- Art. 13 *Competenze dell'assemblea*
- Art. 14 *Costituzione e delibere dell'assemblea*
- Art. 15 *Presidenza e verbale*
- Art. 16 *Il comitato d'indirizzo – Composizione e durata*
- Art. 17 *Dimissioni*
- Art. 18 *Competenze*
- Art. 19 *Convocazione e delibere*
- Art. 20 *Il coordinatore*
- Art. 21 *Il vice coordinatore*
- Art. 22 *Il coordinatore scientifico*
- Art. 23 *Il coordinatore didattico*
- Art. 24 *Il collegio sindacale. Composizione, durata e competenze*

Art. 25	<i>Segreteria</i>
Art. 26	<i>Servizio di tesoreria</i>
Art. 27	<i>Libri dell'Associazione</i>
Art. 28	<i>Patrimonio – Entrate</i>
Art. 29	<i>Esercizi sociali – Bilanci</i>
Art. 30	<i>Avanzi di gestione</i>
Art. 31	<i>Scioglimento</i>
Art. 32	<i>Clausola compromissoria</i>
Art. 32	<i>Legge applicabile</i>
Art. 34	<i>Disposizioni transitorie</i>

Art. 1 – Denominazione, sede, ordinamento e natura dell’Associazione

1.1 E’ costituita un’Associazione di promozione sociale denominata “*Scuola Internazionale Ambiente Salute e Sviluppo Sostenibile*”, di seguito indicata SIASS.

1.2 L’Associazione ha sede legale a Firenze, presso l’Agenzia Regionale di Sanità, Via Vittorio Emanuele, 64. La sede amministrativa, altresì deputata allo svolgimento, di norma, delle attività scientifiche, formative e divulgative, è situata ad Arezzo presso l’ISDE, Via della Fioraia, 17/19; ulteriori sedi potranno essere individuate in funzione delle diverse opportunità.

1.3 La SIASS è ordinata e regolata dal presente statuto e dai regolamenti approvati in conformità ad esso ed agisce secondo le leggi che regolano le associazioni senza fini di lucro e con finalità di promozione sociale. Essa può richiedere il riconoscimento della personalità giuridica e l’iscrizione nei registri o simili elenchi istituiti da norme di legge o da regolamenti di enti pubblici per l’ammissione ai quali abbia i requisiti. La stessa opera in ambito regionale, nazionale ed internazionale.

Art. 2 – Durata

2.1 L’Associazione, ha durata illimitata.

Art. 3 – Oggetto

3.1 L’Associazione si prefigge di:

- a) sviluppare e diffondere conoscenze scientifiche e competenze professionali in tema di salute, ambiente e sviluppo sostenibile in tutti i contesti istituzionali ed operativi che possono concorrere a determinare miglioramenti della qualità di vita della popolazione;
- b) promuovere la cultura dell’integrazione interistituzionale, intersettoriale e multiprofessionale a livello regionale, nazionale e internazionale;
- c) favorire l’incontro tra i rappresentanti delle amministrazioni locali, nazionali ed internazionali, nonché i rappresentanti delle associazioni e delle professioni, per valutare politiche e interventi di rilievo in quest’ambito;
- d) divenire punto di incontro, scambio e crescita per gli stessi operatori interessati.

3.2 Ai fini di cui al comma 3.1, la Scuola promuove attività di carattere scientifico, formativo e divulgativo, secondo il disposto dell’art. 5, attuando la massima cooperazione con tutti gli Enti presenti sul territorio toscano preposti ad attività formative e di ricerca in materia di promozione della salute.

3.3 L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente statuto, ad eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

3.4 Per il perseguimento dell’oggetto sociale, l’Associazione, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni gratuite dei propri associati, può compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenute utili ovvero anche solo opportune.

Art. 4 –Partecipazione e collaborazione con enti similari

4.1 La SIASS può aderire a tutte le associazioni culturali e scientifiche che abbiano finalità comuni alle proprie e parteciparvi con propri rappresentanti.

4.2 L’Associazione può sottoscrivere convenzioni o protocolli d’intesa con associazioni, società e reti a carattere scientifico, enti pubblici e privati, di livello regionale, nazionale e internazionale,

comunque senza fini di lucro, per la valorizzazione sinergica delle comuni esperienze umane e scientifiche.

Art. 5– Attività scientifiche e divulgative

5.1 Le attività di studio, ricerca, formative e divulgative sono orientate su aree tematiche strettamente connesse al concetto di tutela della salute, inteso nella sua accezione più ampia, particolarmente rivolte alla tutela della salute dei bambini. Le stesse dovranno, specificatamente, fare riferimento allo sviluppo di politiche integrate nel settore sanitario, sociale ed ambientale, nonché alle innovazioni introdotte dagli atti di indirizzo e di programmazione internazionali, nazionali e regionali, con riguardo alle nuove modalità gestionali e programmatiche.

5.2 In considerazione del carattere variabile delle attività culturali e scientifiche nel contesto generale di esse, le stesse attività potranno essere aggiornate e adattate, nei limiti degli scopi generali dell'Associazione, secondo un programma didattico e culturale da formare ed approvare annualmente nei modi previsti dal presente statuto.

5.3 Al termine di ogni attività svolta dalla Scuola sarà rilasciato un attestato di frequenza corso secondo i criteri dell'ECM nazionale e regionale. Ove l'evento sia realizzato in collaborazione con l'Università, potrà essere valutata la disponibilità di una certificazione condivisa.

Art. 6 – Aderenti all'Associazione

6.1 Sono aderenti all'Associazione:

- a) i fondatori;
- b) i soci dell'Associazione;
- c) i soci onorari;
- d) i benemeriti.

6.2 Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione.

6.3 Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

6.4 Sono soci onorari quelli nei cui confronti sono riconosciuti particolari meriti rientranti negli obiettivi dell'Associazione e nel settore dello studio, della ricerca, della formazione e divulgazione.

6.5 Sono benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal comitato di indirizzo.

6.6 La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Art. 7 – Domanda di ammissione

7.1 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo in ogni caso il diritto di recesso.

7.2 Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al comitato d'indirizzo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di approvarne e osservarne statuto e regolamenti, versando contestualmente alla domanda la quota di associazione stabilita annualmente dallo stesso comitato. La medesima quota è intrasmissibile.

7.3 Possono aderire all'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ivi comprese le persone giuridiche, le associazioni scientifiche e gli enti pubblici o privati, comunque senza fini di lucro.

7.4 Il comitato d'indirizzo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 30 giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, questa s'intende accolta. In caso di diniego espresso, il comitato d'indirizzo non è tenuto a esplicitarne la motivazione.

Art. 8 – Decadenza dei soci

8.1 La qualità di socio si perde per decesso, recesso o esclusione.

8.2 Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il comitato d'indirizzo riceve la notifica della volontà di recesso.

8.3 In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, quali lo svolgimento di attività pregiudiziali all'Associazione o incompatibili con le finalità della stessa, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del comitato d'indirizzo. Il coordinatore comunica al socio la deliberazione di esclusione mediante raccomandata. L'esclusione ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, aderire all'arbitro di cui all'art. 32 del presente statuto; in tal caso, l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro medesimo.

8.4 Gli aderenti che siano receduti, siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno diritto al rimborso dei contributi versati né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 – Organi dell'Associazione

9.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea;
- b) il comitato d'indirizzo;
- c) il coordinatore;
- d) il coordinatore scientifico;
- e) il coordinatore didattico;
- f) il collegio sindacale.

Art. 10 – Assemblea – Composizione

10.1 L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione, di maggiore età e in regola con il pagamento delle quota associativa annuale deliberata dal comitato d'indirizzo.

Art. 11 – Rappresentanza

11.1 Ogni aderente avente diritto di voto può esercitarlo mediante delega conferita ad un altro aderente dell'Associazione, che non sia amministratore, revisore, o dipendente dell'Associazione, ovvero conferita ad un familiare anche non aderente.

11.2 La delega può essere conferita solo per iscritto, con l'indicazione del nome del delegante, di quello del delegato e della data dell'adunanza.

11.3 Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.

11.4 Le deleghe devono essere menzionate nel processo verbale dell'assemblea e devono essere conservate fra gli atti sociali.

Art. 12 – Convocazione

12.1 L'assemblea è convocata dal coordinatore, nei casi stabiliti dal presente statuto o quando ne sia ravvisata l'opportunità, oppure su richiesta scritta e sottoscritta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri, con l'indicazione delle materie da inserire all'ordine del giorno, o da almeno 1/3 (un terzo) degli aderenti, oppure su motivata richiesta dal collegio sindacale, autorizzata dal coordinatore. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta.

12.2 La convocazione è fatta mediante lettera o fax o posta elettronica o eventuali altri nuovi canali informativi che permettono la documentazione dello stato delle comunicazioni, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal libro degli aderenti, nonché ai componenti del comitato d'indirizzo ed ai Revisori dei Conti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'adunanza.

12.3 L'avviso di convocazione deve contenere:

- a) l'ordine del giorno;
- b) il giorno, il luogo e l'ora della prima convocazione;
- c) il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione.

12.4 La prima e la seconda convocazione possono essere tenute nello stesso giorno, ma tra di esse non può trascorrere meno di un'ora.

Art. 13 – Competenze dell'assemblea

13.1 L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

13.2 L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro il 31 marzo, e per l'approvazione del bilancio preventivo, entro il 31 ottobre. Essa inoltre:

- a) provvede alla nomina del comitato d'indirizzo e del collegio sindacale;
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) approva il regolamento generale d'organizzazione dell'Associazione;
- d) approva la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti predisposta dal coordinatore del comitato d'indirizzo d'intesa con i coordinatori scientifico e didattico.

13.3 L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche del presente statuto;

- b) delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- c) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 14 – Costituzione e delibere dell'assemblea

14.1 L'assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aderenti aventi diritto di voto o rappresentati mediante delega, ad eccezione del caso in cui l'assemblea debba deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, nel qual caso occorrono i 3/4 (tre quarti) degli aderenti aventi diritto di voto.

14.2 L'assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti, ma con un minimo di cinque aderenti aventi diritto di voto.

14.3 Le delibere dell'assemblea ordinaria o straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle delibere di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, per quali occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei voti attribuiti.

14.4 Ogni socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni per l'assemblea ivi comprese quelle attinenti all'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 15 – Presidenza e verbale

15.1 L'assemblea è presieduta dal coordinatore del comitato d'indirizzo ovvero, in caso di sua assenza e impedimento, dal vice coordinatore o dal componente più anziano.

15.2 Delle riunioni è redatto verbale sottoscritto dal coordinatore dell'assemblea, nonché da un socio presente che funge anche da segretario verbalizzante.

Art. 16 – Il comitato d'indirizzo – Composizione e durata

16.1 Il comitato d'indirizzo è composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di otto a un massimo di quindici componenti. Il comitato d'indirizzo è integrato da un rappresentante designato dalla Direzione generale del Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà della Giunta regionale della Toscana.

16.2 Della nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

16.3 Il comitato d'indirizzo rimane in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del coordinatore.

16.4 In caso di cessazione di un consigliere nel corso dell'esercizio è facoltà del comitato d'indirizzo stesso di cooptare un sostituto che rimane in carica fino alla successiva assemblea.

Art. 17 – Dimissioni

17.1 Nel caso in cui uno o più componenti del comitato d'indirizzo dovesse cessare per qualsiasi causa dall'ufficio prima della scadenza annuale, il comitato d'indirizzo nomina per cooptazione uno

o più sostituti che rimangono in carica fino alla prima assemblea successiva, la quale deve deliberare in ordine alla nomina definitiva.

17.2 Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea senza indugio perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

17.3 Se vengono a cessare tutti i consiglieri, il coordinatore dell'Associazione, o in sua assenza o impedimento il vice coordinatore e, in subordine, il consigliere più anziano per età, devono provvedere d'urgenza a convocare l'assemblea per la nomina dei nuovi componenti il comitato d'indirizzo e per l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari.

Art. 18 – Competenze

18.1 Al comitato d'indirizzo sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, da esercitare nei modi e nei limiti stabiliti dal presente statuto e dalla legge. Specificatamente il comitato esercita i seguenti compiti:

- a) delibera l'ammissione dei soci e la loro esclusione;
- b) delibera la richiesta della personalità giuridica e l'iscrizione nei registri ed elenchi, istituiti da norme di legge o da regolamenti di enti pubblici per l'ammissione ai quali abbia i requisiti;
- c) propone all'assemblea il regolamento generale;
- d) approva i regolamenti di funzionamento della scuola ed in particolari quelli del Consiglio dei direttori di corsi, ove istituito, per i docenti, i discenti e per i servizi stabili o permanenti che siano di volta in volta istituiti o assunti in gestione;
- e) redige ogni anno il bilancio consuntivo unitamente ad una relazione circa la passata gestione annuale, nonché il bilancio preventivo, e fissa la misura delle quote annuali di associazione;
- f) approva il programma annuale delle attività didattiche e formative e gli altri programmi di attività scientifica e culturale;
- g) nomina e dimette, su proposta del coordinatore, avanzata di concerto con il coordinatore scientifico e didattico, i direttori dei corsi ed i docenti;
- h) approva su proposta del coordinatore, elaborata d'intesa con i coordinatori scientifico e didattico, la struttura organizzativa;
- i) approva gli schemi di convenzioni e dei protocolli d'intesa con enti pubblici o privati, con facoltà di delegare al coordinatore gli adattamenti e le integrazioni di essi che si rendono necessarie nel corso delle trattative finali prima della stipulazione;
- j) nomina e revoca i rappresentanti dell'Associazione presso altre associazioni o organismi di partecipazione di altri enti, stabilendo le direttive per la loro attività;
- k) stabilisce la quota per la partecipazione ai vari corsi o servizi e le altre somme da pagarsi all'Associazione per l'adesione o l'ammissione ad attività della stessa da parte di coloro che intendono aderire o sostenere le sue attività, pur non divenendone soci;
- l) fissa, su proposta del coordinatore elaborata d'intesa con i coordinatori scientifico e didattico, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi e degli altri servizi e le condizioni di ammissione ad essi.

18.2 Nel proprio seno, il comitato d'indirizzo nomina il coordinatore ed il vice coordinatore; i coordinatori scientifico e didattico sono nominati dal comitato d'indirizzo tra persone di elevata qualificazione professionale, secondo il disposto di cui agli artt. 22, 23 e 34, comma 34.1, lett. b).

18.3 Il comitato d'indirizzo nomina, altresì, il tesoriere, anche avvalendosi delle professionalità presenti negli Enti fondatori. Al tesoriere sono affidate le funzioni di cui all'art. 26.

18.4 Il comitato d'indirizzo può istituire specifiche commissioni di lavoro aventi competenze tecniche ovvero scientifiche; a tal fine può convenzionarsi anche con professionisti esterni all'Associazione e nei limiti delle possibilità di bilancio di questa.

18.5 Nel caso in cui uno o più componenti del comitato d'indirizzo siano chiamati, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, potranno essere retribuiti per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

18.6 In caso di urgenza, il coordinatore del comitato d'indirizzo può assumere provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del comitato d'indirizzo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva, da tenersi entro e non oltre trenta giorni.

Art. 19 – Convocazione e delibere

19.1 Il comitato d'indirizzo è convocato dal suo coordinatore oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice coordinatore, almeno una volta ogni sei mesi, nei casi previsti dalla presente statuto o quando ne sia ravvisata l'opportunità, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e sottoscritta, con l'indicazione delle materie da inserire nell'ordine del giorno, da almeno 3 (tre) Consiglieri.

19.2 La convocazione avviene a mezzo lettera o fax o posta elettronica o eventuali altri nuovi canali informativi che permettono la documentazione dello stato della comunicazione spedita, almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione, contenente l'ordine del giorno, nonché la data, il luogo e l'ora in cui si terrà la riunione.

19.3 In caso d'urgenza, il coordinatore può convocare il comitato d'indirizzo con il preavviso di un solo giorno.

19.4 Il comitato d'indirizzo è validamente costituito se è presente la maggioranza dei consiglieri.

19.5 Le delibere del comitato d'indirizzo sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del coordinatore.

19.6 Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive decade automaticamente dalla carica.

19.7 Della riunione è redatto verbale sottoscritto da colui che ha presieduto l'adunanza.

19.8 Alle riunioni del comitato d'indirizzo partecipa, su richiesta motivata autorizzata dal coordinatore, il collegio sindacale, con facoltà di parola ma senza diritto di voto nonché, ordinariamente, il coordinatore scientifico ed il coordinatore didattico, con diritto di parola, proposta e facoltà di voto.

19.9 Il coordinatore può altresì invitare a partecipare alle riunioni, quando lo richiedono le materie da esaminare:

- a) altro amministratore dell'Associazione;
- b) uno o più direttori di corso;
- c) singoli docenti in relazione a problemi o progetti specifici della loro attività;
- d) consulenti o altre persone che egli ritenga opportuno siano uditi dal comitato d'indirizzo.

19.10 Il coordinatore può ammettere ai lavori del comitato d'indirizzo, con diritto di parola, rappresentanti di altri organismi od enti.

Art. 20 – Il coordinatore

20.1 Al coordinatore dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione.

20.2 Al coordinatore dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal comitato d'indirizzo, al quale comunque il coordinatore riferisce circa l'attività compiuta:

- a) predisporre, sentiti i Coordinatori Scientifico e Didattico, l'ordine del giorno per le convocazioni dell'assemblea e del comitato d'indirizzo;
- b) esercitare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
- c) stipulare gli atti ed i contratti deliberati dal comitato d'indirizzo inerenti la straordinaria amministrazione;
- d) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del comitato d'indirizzo;
- e) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, promuovendone la riforma, ove se ne presenti la necessità;
- f) predisporre, d'intesa con i Coordinatori Scientifico e Didattico, la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

20.3 Il coordinatore può, per particolari materie:

- a) nominare procuratori scelti fra gli associati;
- b) attribuire specifici incarichi ai componenti del comitato d'indirizzo.

Art. 21 – Vice coordinatore

21.1 Il vice coordinatore sostituisce il coordinatore in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle funzioni nelle quali sia espressamente delegato.

Art. 22 – Il coordinatore scientifico

22.1 Il coordinatore scientifico ha la responsabilità dell'indirizzo scientifico della Scuola, secondo il programma approvato dal comitato d'indirizzo.

22.2 Il coordinatore scientifico è nominato dal comitato d'indirizzo per un periodo non superiore alla durata del comitato d'indirizzo medesimo; lo stesso è scelto fra persone di elevata qualificazione professionale e scientifica, adeguata al compito di indirizzo e coordinamento delle attività scientifiche, di studio, ricerca e formazione dell'Associazione.

22.3 All'atto della nomina il comitato d'indirizzo determina gli obiettivi della gestione assegnata al coordinatore scientifico.

22.4 Il coordinatore scientifico opera in raccordo con il coordinatore del comitato d'indirizzo e con il coordinatore didattico, coerentemente agli indirizzi impartiti dall'assemblea e dal comitato medesimo. Il coordinatore scientifico in particolare:

- a) propone all'approvazione del comitato d'indirizzo il programma annuale delle attività di studio, ricerca, formative e divulgative, acquisito il parere del coordinatore didattico;
- b) predispone, d'intesa con il coordinatore didattico, soluzioni metodologiche e strumenti di valutazione e monitoraggio delle attività scientifiche e formative dell'Associazione;
- c) propone, di concerto con il coordinatore didattico e con il coordinatore, al comitato d'indirizzo la nomina e la dimissione dei direttori di corso e dei docenti;
- d) assicura, d'intesa con il coordinatore didattico, la consultazione preventiva dei direttori di corso e dei docenti riguardo ai programmi di formazione e svolgere consultazioni

periodiche secondo le modalità stabilite dal regolamento per i docenti di cui all'art. 23, comma 23.7.

Art. 23 – Il coordinatore didattico

23.1 Il coordinatore didattico ha la responsabilità dell'indirizzo didattico della Scuola, secondo il programma approvato dal comitato d'indirizzo.

23.2 Il coordinatore didattico è nominato dal comitato d'indirizzo per un periodo non superiore alla durata del comitato d'indirizzo medesimo; lo stesso è scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, adeguata al compito di indirizzo e coordinamento dell'attività dei docenti, di formazione e di attuazione del programma didattico dell'Associazione.

23.3 All'atto della nomina il comitato d'indirizzo determina gli obiettivi della gestione assegnata al coordinatore didattico.

23.4 Il coordinatore didattico opera in raccordo con il coordinatore del comitato d'indirizzo e con il coordinatore scientifico, coerentemente agli indirizzi impartiti dall'assemblea e dal comitato medesimo. Il coordinatore didattico, in particolare:

- a) esprime parere sul programma annuale delle attività di studio, ricerca, formative e divulgative, ai fini del coordinamento delle attività dei docenti;
- b) organizza le attività didattiche;
- c) predispone, d'intesa con il coordinatore scientifico, metodi, tecniche e strumenti per le attività didattiche, monitorandone l'andamento;
- d) propone, di concerto con il comitato d'indirizzo e con il coordinatore scientifico, al comitato d'indirizzo la nomina e la dimissione dei direttori di corso e dei docenti;
- e) assicura, d'intesa con il coordinatore scientifico, la consultazione preventiva dei direttori di corso e dei docenti riguardo ai programmi di formazione e svolgere consultazioni periodiche secondo le modalità stabilite dal regolamento per i docenti, di cui al comma 23.7.

23.5 Al fine di garantire la partecipazione dei docenti alla formazione ed attuazione del programma annuale scientifico il coordinatore didattico, sentito il coordinatore ed il coordinatore scientifico, può istituire, in relazione alle dimensioni ed alla complessità dell'attività dell'Associazione, il consiglio dei direttori di corso.

23.6 Il consiglio dei direttori di corso svolge funzioni consultive agli organi, formulando anche proprie proposte in relazione alle attività didattiche e formative.

23.7 Il consiglio dei direttori di corso è composto da un numero di rappresentanti stabilito dall'apposito regolamento approvato dal comitato d'indirizzo, previa consultazione dei docenti da attuarsi in apposita riunione.

23.8 Il regolamento di cui al comma 23.7 specifica i compiti del consiglio dei direttori di corso determinando anche le modalità di elezione e le altre modalità di funzionamento.

Art. 24– Il collegio sindacale. Composizione, durata e competenze.

24.1 Il collegio sindacale, ove costituito, si compone di tre membri effettivi e di due supplementi (questi ultimi subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo).

24.2 L'incarico di componente del collegio è incompatibile con la carica di consigliere.

24.3 Per la durata in carica e la rieleggibilità, valgono le norme dettate nel presente statuto per i componenti del comitato d'indirizzo.

24.4 I componenti il collegio curano la tenuta dei libri delle adunanze del collegio medesimo, partecipano, su motivata richiesta autorizzata dal coordinatore, alle adunanze dell'assemblea e del

comitato d'indirizzo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

Art. 25–Segreteria

25.1 La segreteria dipende dal coordinatore, coadiuva gli Organi dell'Associazione, nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'Associazione medesima.

25.2 In particolare la segreteria:

- a) collabora nell'organizzazione dei corsi;
- b) predispone la raccolta del materiale tecnico-scientifico;
- c) cura la raccolta della documentazione, della relativa archiviazione e l'eventuali attività editoriali;
- d) collabora alla gestione del sistema informativo;
- e) organizza e pianifica l'accoglienza e l'ospitalità dei docenti e dei discenti;
- f) svolge le funzioni di verbalizzazione delle adunanze del comitato d'indirizzo.

Art. 26 – Servizio di tesoreria

26.1 L'Associazione ha un proprio tesoriere. Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art. 27 – Libri dell'Associazione

27.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e del comitato d'indirizzo, il libro delle adunanze del collegio sindacale, ove costituito, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

Art. 28 – Patrimonio – Entrate

28.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché ogni altro diritto reale su cose altrui, da eventuali erogazioni, donazioni, eredità ovvero legati, che l'Associazione potrà accettare secondo la procedura di legge, dagli avanzi netti di gestione.

28.2 Il fondo dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perdente. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

28.3 Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) il fondo di dotazione iniziale;
- b) i versamenti ulteriori effettuati dai soci fondatori e da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- c) le quote associative deliberate annualmente dal comitato d'indirizzo;
- d) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;

- e) quote di iscrizione alle iniziative formative;
- f) proventi straordinari delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione;
- g) contributi o finanziamenti di enti pubblici e privati, persone giuridiche o fisiche;
- h) proventi straordinari erogati da sostenitori anche estemporanei, ma sempre compatibili con le finalità ed i principi della Scuola.

Art. 29 – Esercizi sociali – Bilanci

29.1 Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Sono osservate le seguenti procedure e modalità:

- a) entro il 28 febbraio di ciascun anno, il comitato d'indirizzo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
- b) entro il 30 settembre di ciascun anno, il comitato d'indirizzo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) i bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione 48 (quarantotto) ore prima che l'assemblea sia convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 30– Avanzi di Gestione

30.1 All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione stessa salvo che la destinazione o la distribuzione non siano per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 31 – Scioglimento

31.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea Straordinaria, la quale provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori anche non aderenti all'Associazione. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) o a fini di pubblica utilità.

Art. 32 – Clausola Compromissoria

32.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Firenze.

Art.33 – Legge applicabile

32.1 Per disciplinare ciò che non è disposto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile. Costituiscono, altresì, disciplina di riferimento le norme cui sono

sottoposte le associazioni od organizzazioni iscritte nei registri o elenchi in cui l'Associazione stessa sarà iscritta secondo quanto previsto dal presente statuto.

Art.34 – Disposizioni transitorie

34.1 In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni statutarie:

- a) il comitato d'indirizzo di cui all'art. 16 e composto dai rappresentanti degli Enti fondatori;
- b) il coordinatore scientifico di cui all'art. 22 ed il coordinatore didattico di cui all'art. 23, sono nominati dal comitato d'indirizzo fra i suoi componenti;
- c) gli Enti fondatori garantiscono un supporto economico annuo per due anni, con versamenti in misura almeno pari al fondo iniziale di dotazione di cui all'art. 28, comma 28.2.